

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'anno il giorno del mese di,
a, con la presente scrittura privata, i sottoscritti signori:
....., nato a, il e
res. in , cod. fisc., di professione ;
....., nato a, il e
res. in , cod. fisc., di professione ;
....., nato a, il e
res. in , cod. fisc., di professione ;
cittadini italiani,

convengono

di stipulare il presente contratto retto dai seguenti

Patti sociali

Art. 1 - A norma degli artt. 2313 e segg. cod. civ. è costituita tra i signori
una società in accomandita semplice con la ragione sociale

Art. 2 - La società ha sede a in La società ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, depositi, rappresentanze, tanto in Italia che all'estero, e di sopprimerle. In mancanza di comunicazione di variazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r., il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello indicato nel presente atto costitutivo.

Art. 3 - La società ha per oggetto

Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, e assumere direttamente o indirettamente partecipazioni e interessenze in altre società e imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

Art. 4 - Il capitale sociale viene fissato in euro e viene così sottoscritto e versato in contanti come segue:

dal sig. una quota di euro

dal sig. una quota di euro

dal sig. una quota di euro

e quindi in totale euro

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, altri mezzi finanziari o somme di denaro nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Deve essere specificato nei bilanci societari se le somme versate si intendono in conto capitale o in conto finanziamento fruttifero o infruttifero.

Se ci sono conferimenti in natura:

il socio, a completa copertura e liberazione della quota, dichiara di conferire, come conferisce, nella qui costituita società, con accettazione da parte degli altri soci del valore di euro,

quale attribuito dal perito sig. , come da sua relazione

che si allega a questo atto sotto la lettera A.

Socio d'opera

Il signor è socio d'opera e non effettua pertanto alcun apporto di denaro o di beni, obbligandosi a prestare, in via continuativa, la propria attività di direzione tecnica dell'azienda.

Art. 5 - La durata della società viene convenuta dalla sua costituzione fino al 31 dicembre e potrà essere prorogata anche tacitamente a norma dell'art. 2273 cod. civ.

Art. 6 - Non è consentito il trasferimento di quote a terzi, se non per causa di morte, o l'aumento del capitale sociale, senza il consenso degli altri soci.

Art. 7 - L'amministrazione e la rappresentanza della società vengono affidate al signor, quale socio accomandatario gerente; i sigg. sono soci accomandanti con responsabilità limitata alla quota di partecipazione al capitale sociale e senza alcun potere di amministrazione.

Il socio accomandatario gerente potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ritenendosi compresi nell'ordinaria amministrazione anche i seguenti poteri:

- a) acquistare, vendere, permutare beni mobili, prendere e dare in locazione beni mobili e immobili;
- b) emettere, girare, scontare e quietanzare titoli di credito;
- c) riscuotere somme da chiunque dovute e rilasciarne quietanze;
- d) dare e ricevere somme a mutuo;
- e) compiere operazioni bancarie di qualsiasi genere, inclusa l'apertura di conti correnti, ed effettuare prelevamenti dai conti correnti stessi anche allo scoperto nei limiti dei fidi concessi;
- f) rappresentare la società innanzi qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, con facoltà di transigere e conciliare; sottoscrivere dichiarazioni, istanze, ricorsi;
- g) nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché difensori avanti le Commissioni tributarie, e revocarne le nomina;
- h) nominare procuratori ad negotia, determinandone i poteri;
- i) assumere e licenziare dipendenti.

Per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere conferito mandato, di volta in volta, dai soci accomandanti al socio accomandatario.

I soci accomandanti potranno compiere atti di ispezione e di sorveglianza, anche richiedendo, per metà a spese della società e per metà a spese proprie, una revisione contabile da parte di iscritti all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali o da società costituite tra i suddetti professionisti a norma dell'art. 1, legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 8 - All'amministratore spetta un compenso mensile, concordato di anno in anno, commisurato all'opera prestata a favore della società.

All'atto della nomina potrà essere deliberata un'indennità dovuta alla cessazione del rapporto pari al 10% dei compensi percepiti ai sensi del presente articolo compreso quello dovutogli per l'ultimo anno della carica.

Art. 9 - Sia il socio accomandatario sia i soci accomandanti non potranno comunque agire in concorrenza con la società, neppure per interposta persona o a mezzo di società alle quali

partecipino al capitale o quali membri dell'organo amministrativo, senza il consenso scritto degli altri soci.

Art. 10 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno e il primo si chiuderà il 31 dicembre ...

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il socio accomandatario procederà alla formazione del bilancio seguendo criteri di valutazione stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili; dovrà quindi mettere a disposizione degli altri soci tutti i documenti e i libri della società che consentano di controllarne l'esattezza.

Gli utili, salvo quanto appreso specificato, e le perdite risultanti saranno a favore o a carico dei soci in ragione delle rispettive quote di capitale possedute; tuttavia almeno il 5% degli utili dovrà essere accantonato in una speciale riserva e un ulteriore 5% sarà assegnato al socio accomandatario quale compenso aggiuntivo a quello previsto nel precedente art. 8.

La ripartizione degli utili dovrà essere deliberata entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11 - E' ammesso il recesso con preavviso di almeno sei mesi, ma con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La quota spettante al recedente sarà liquidata in base al patrimonio netto risultante da apposito bilancio redatto alla data del recesso, aggiungendovi, a titolo di avviamento, un importo pari alla somma degli utili, esclusi i proventi e gli oneri straordinari e il relativo effetto fiscale, degli ultimi tre bilanci.

Il pagamento della quota dovrà avvenire, salvo patto contrario, con la dilazione massima di quattro rate semestrali, di cui la prima scadente entro sessanta giorni dalla data del recesso, fruttifere di interessi al tasso legale.

Il socio accomandante receduto, salvo patto contrario risultante per iscritto, non potrà svolgere, per la durata di tre anni a partire dalla data del recesso, attività in concorrenza a quella della società o dell'impresa individuale del socio rimasto, costituitasi a seguito dello scioglimento previsto dall'art. 2272, n. 4, cod. civ.

Art. 12 - In caso di morte di uno dei soci i superstiti avranno la facoltà di rilevarne la quota, corrispondendo agli eredi il valore determinato alla data del recesso con le modalità di cui all'art. 11.

Il pagamento della quota dovrà avvenire come indicato allo stesso art. 11.

Art. 13 - In caso di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori.

In caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di , su istanza della parte più diligente.

Art. 14 - Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto e alle successive sue integrazioni e modificazioni, comprese le controversie inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno decise da un collegio di tre arbitri irrivali iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali.

Ciascuna delle parti nominerà un arbitro. Nel caso in cui le parti siano due e non si accordino sulla nomina del terzo arbitro e in quello in cui una parte non designi il proprio arbitro entro quindici giorni dalla notizia della nomina dell'arbitro di controparte, il terzo arbitro, che presiederà il collegio, e l'arbitro di parte sono nominati, su richiesta della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di

Gli arbitri agiranno con obiettività e indipendenza, con libertà di forme, salvo quelle che essi stessi decideranno di adottare e quali amichevoli compositori; essi potranno fare ricorso anche all'equità. Il lodo arbitrale dovrà essere comunicato alle parti entro centoventi giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro, salvo che gli arbitri non ravvisino giusti motivi per protrarre il termine di ulteriori sessanta giorni; si applica comunque la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742. Il collegio arbitrale liquiderà i compensi spettanti ai propri componenti ai sensi dell'art. 39 della tariffa dei dottori commercialisti con una riduzione del 25% agli arbitri diversi dal presidente; i compensi nella misura del 60% saranno a carico delle parti per

quote uguali; per la residua misura verranno posti a carico della parte o delle parti inadempienti, salvo che gli arbitri non ravvisino giusti motivi per addebitare tale residuo in modo diverso.

Le parti s'impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale.

Art. 15 - Per quanto non contemplato nel presente atto e nelle norme previste per le società in accomandita semplice, le parti fanno espresso riferimento alle norme relative alla società in nome collettivo e, in quanto esse non dispongono, alle norme relative alla società semplice.

1 atto in carta da bollo + 3 uso bollo, con firme autenticate; imposta di registro ai sensi dell'art. 4, tariffa, parte I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.